



REGIONE MOLISE
Direzione generale – Area II
Servizio Tutela e Valorizzazione della Montagna e delle
Foreste, Biodiversità e Sviluppo Sostenibile

ALLEGATO "2" MITIGAZIONI GENERALI

PRESCRIZIONI E MITIGAZIONI DI CARATTERE GENERALE DA RISPETTARE NEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e successive modificazioni, si esprime valutazione di incidenza positiva, ovvero l'assenza di effetti negativi significativi del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Isernia sulla integrità dei Siti SIC/ZPS nel rispetto degli obiettivi della Rete Natura 2000, a condizione che vengano rispettate le seguenti misure generali di mitigazione/prescrizione oltre quelle specifiche riportate nella matrice di riferimento del SIC/ZPS:

1. obbligo di sottoporre a Valutazione di Incidenza la localizzazione e le modalità di gestione dei Centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, nel caso venissero formulate richieste per una loro costituzione all'interno dei Siti della Rete Natura 2000, nonché in un raggio di 1000 m dal confine degli stessi;
2. obbligo di sottoporre a Valutazione di Incidenza il rilascio e/o il rinnovo di concessione di Aziende Faunistico Venatorie e Aziende Agrituristiche Venatorie localizzate all'interno dei Siti della Rete Natura 2000, nonché in un raggio di 1000 m dal confine degli stessi; i Piani di gestione aziendale dovranno essere coerenti con quanto stabilito dai Piani di gestione dei Siti Natura 2000, ove approvati; i Piani di gestione aziendale dovranno inoltre obbligatoriamente individuare le aree più idonee per l'eventuale rilascio della fauna (fagiano o Lepre);
3. obbligo di sottoporre a Valutazione di Incidenza la costituzione di nuove Zone Addestramento Cani, nonché il rinnovo di quelle esistenti, in un raggio di 1000 m dal confine delle aree SIC;
4. divieto di ripopolamento, immissione, introduzione su tutto il territorio provinciale di esemplari di quaglia giapponese (*Coturnix japonica*);
5. negli interventi di ripopolamento vanno utilizzati esclusivamente individui provenienti da aree del territorio provinciale o, comunque, localizzate in contesti ambientali analoghi a quelli caratterizzanti le zone di intervento, evitando, ove possibile, il ricorso ad esemplari provenienti da zone al di fuori del territorio regionale;
6. Per quanto riguarda i Siti della Rete Natura 2000, il Piano deve assumere le seguenti direttive/prescrizioni:
 - i divieti così come di seguito formulati, di cui all'allegato B, lettera dalla a) alla j), della Deliberazione Della Giunta Regionale del 29 luglio 2008 n. 889, sono cogenti per tutte le Zone di Protezione Speciale presenti nel territorio provinciale, quali misure di salvaguardia fino all'adozione dei piani di gestione di tali aree:
 - a) esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate, prefissate dal calendario venatorio, alla settimana, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati;
 - b) effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
 - c) esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lett. c), della Direttiva n. 79/409/CEE;
 - d) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, langhe e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
 - e) attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è comunque vietato nelle aree di presenza del lanario (*Falco biarmicus*);
 - f) effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
 - g) abbattimento di esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (*Lagopus mutus*), combattente (*Philomachus pugnax*), moretta (*Aythya fuligula*);



REGIONE MOLISE
Direzione generale – Area II
Servizio Tutela e Valorizzazione della Montagna e delle
Foreste, Biodiversità e Sviluppo Sostenibile

- h) svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della Legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni, entro la data di emanazione dell'atto di cui all'art. 3, comma 1;
- i) costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliamento di quelle esistenti;
- j) distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli.
7. Il Divieto di cui all'Allegato B lettera d) della citata D.G.R. del 29 luglio 2008 n. 889, sia applicato ai seguenti habitat di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE e ss.mm.ii. che caratterizzano le zone umide quali, laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, della Regione Molise così come individuati nelle Schede Natura 2000:
- 1310 - Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose;
 - 1410 - Pascoli inondatai mediterranei (*Juncetalia maritimi*);
 - 1420 - Praterie e fruticeti mediterranei e termoatlantici (*Sarcocornetea fruticosi*);
 - 1430 - Praterie e fruticeti alonitrofilici (*Pegano-Salsoletea*);
 - 2190 - Depressioni umide interdunari;
 - 3150 - Laghi eutrofici naturali con vegetazione del *Magnopotamion o Hydrocharition*;
 - 3260 - Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculion fluitantis e Callitriche-Batrachion*;
 - 3280 - Fiumi mediterranei a flusso permanente con il *Paspalo-Agrostidion* e con filari ripari di *Salix e Populus alba*;
 - 7220* - Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (*Cratoneurion*);
 - 91E0* - Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)*;
 - 92A0 - Foreste a galleria di *Salix alba e Populus alba*.
8. obbligo di trasmettere all'Ente gestore dei Siti Natura 2000, i piani di ripopolamento annuali, almeno un mese prima della loro attuazione, specificando la provenienza degli individui immessi;
9. obbligo di sottoporre a Valutazione di Incidenza qualsiasi intervento di reintroduzione effettuato nel territorio provinciale;
10. obbligo di concordare preventivamente con l'Ente gestore gli interventi per il controllo numerico di specie "problematiche" quali Volpe, Faina, Piccione torraiole e Corvidi, nonché di eventuali specie alloctone all'interno dei Siti della Rete Natura 2000; l'Ente gestore avrà comunque in qualsiasi momento la facoltà di richiedere la Valutazione di Incidenza;
11. obbligo di utilizzo di munizioni non contenenti piombo, per i calibri ove tali munizioni siano disponibili, nelle azioni di controllo delle specie problematiche che prevedono lo sparo all'interno delle ZPS; in alternativa a tale divieto, e comunque in tutte le aree Natura 2000, è fatto obbligo di operare l'evisceramento del capo abbattuto, provvedendo allo smaltimento dei visceri secondo le normative vigenti
12. obbligo di concordare le operazioni di controllo (caccia selettiva) degli ungulati con l'Ente gestore dei Siti Natura 2000 interessati dalle operazioni stesse;
13. divieto di caccia al cinghiale in battuta e in braccata come forma di controllo all'interno dei siti Natura 2000, poiché fattore di incidenza negativa significativa per la fauna di interesse comunitario;
14. obbligo di utilizzare i criteri con cui realizzare reintroduzioni e ripopolamenti delle specie faunistiche di cui all'allegato D del DPR n. 357/97, così come modificato e integrato dal DPR n. 120/2003 nonché, delle specie di cui all'Allegato I della Direttiva Uccelli, seguendo le indicazioni delle "Linee guida per l'immissione di specie faunistiche", (AA.VV., 2007 – Quad. Cons. Natura, 27 Min. Ambiente – Ist. Naz. Fauna Selvatica – ISPRA ex INFS); in ogni caso le catture potranno essere svolte solo nell'arco temporale tra il mese di agosto e marzo;
15. ridurre, per quanto possibile, l'attività venatoria all'interno dei Siti della Rete Natura 2000 per evitare al minimo il calpestamento della vegetazione e degli habitat di direttiva, nonché vietare la rincorsa ad animali non cacciabili con il conseguente disturbo;



REGIONE MOLISE
Direzione generale – Area II
Servizio Tutela e Valorizzazione della Montagna e delle
Foreste, Biodiversità e Sviluppo Sostenibile

16. effettuare annualmente l'attività di monitoraggio come previsto dal Rapporto ambientale allegato al Piano Faunistico-venatorio, con predisposizione anche del relativo report con cadenza annuale, al fine di monitorare anche lo stato di conservazione dei Siti Natura 2000;
17. obbligo della Provincia di trasmettere, entro il 31 marzo di ogni anno, agli Enti gestori dei Siti di Interesse Comunitario, i report di cui al punto precedente;
18. divieto di caccia in forma vagante in collina e montagna nei SIC/ZPS in prossimità di emergenze rocciose dove è segnalata la presenza di rapaci nidificanti (Aquila reale, Pellegrino, Lanario, Gufo reale) nel mese di gennaio;
19. obbligo di attuare tutte le mitigazioni e prescrizioni sopra previste e quelle proposte nella Relazione per la Valutazione di Incidenza allegata al Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Isernia;
20. obbligo di integrazione, nei capitoli, paragrafi e/o cartografie di pertinenza del Piano Faunistico Venatorio definitivo, delle mitigazioni e prescrizioni sopra riportate.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Nicolina DEL BIANCO (*)

(*) Documento informatico
sottoscritto con firma digitale
ai sensi art. 24 D.L. 7 mar. 2005, n. 82